

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XVII LEGISLATURA —————

Doc. XXIV-ter

n. 1

RISOLUZIONE DEL COMITATO PER LE QUESTIONI DEGLI ITALIANI ALL'ESTERO

d'iniziativa del senatore MICHELONI

approvata il 12 giugno 2013

*ai sensi dell'articolo 34, comma 1, e per gli effetti di cui all'articolo 50,
commi 1 e 2, del Regolamento, a conclusione dell'esame dell'affare asse-
gnato relativo all'applicazione dell'IMU sui beni immobili degli italiani
residenti all'estero situati nel nostro Paese*

Il Comitato,

premessò che:

il Governo è impegnato a elaborare entro il 31 agosto 2013 una riforma complessiva dell'imposizione fiscale sul patrimonio immobiliare, in ragione della contingente situazione economico-finanziaria del Paese;

il Governo, con il decreto-legge 21 maggio 2013 n. 54, ha recentemente disposto la sospensione del versamento della prima rata dell'imposta municipale di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, per le abitazioni principali classificate nelle categorie A/2, A/3, A/4, A/5 e A/6, e altre unità immobiliari ad esse assimilabili;

considerato che:

la disciplina inerente le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto dai cittadini italiani residenti all'estero non prevede attualmente la loro classificazione come abitazioni principali, a differenza di quanto stabilito dal decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75, a meno che non lo stabiliscano i regolamenti specifici approvati dai singoli comuni interessati, i quali possono disporre tale classificazione a condizione che le unità immobiliari in questione non risultino locate;

l'orientamento prevalente dei comuni è quello di non usufruire di tale facoltà;

considerato inoltre che:

per quanto riguarda le modalità di pagamento dell'imposta, i cittadini italiani residenti all'estero, a differenza di quanto previsto dal citato decreto-legge n. 16 del 1993, sono in tutto e per tutto assimilati ai cittadini residenti in Italia, nonostante la loro condizione di evidente svantaggio nel rapporto con la pubblica amministrazione e gli enti locali;

tenuto conto che:

i cittadini italiani residenti all'estero hanno svolto un ruolo fondamentale rispetto allo sviluppo economico e all'equilibrio finanziario del Paese, nel passato così come nel presente: va ricordato, a titolo esemplificativo, che tale contributo può essere solo parzialmente quantificato in una quota pari al 5-7 per cento delle entrate nella bilancia dei pagamenti tra gli anni '50 e gli anni '70 del secolo scorso, attraverso le rimesse; tale contributo oggi, considerando le somme che le casse pensionistiche pubbliche estere versano ai nostri connazionali in pensione rientrati in Italia,

insieme a quelle versate dalle casse pensioni aziendali e ai versamenti di derivazione privatistica, si può stimare realisticamente una cifra di cinque miliardi di euro spesi e investiti, anno dopo anno, in Italia;

hanno avuto luogo rilevanti trasformazioni del fenomeno migratorio negli ultimi decenni e in particolare in questi ultimi anni, tali da modificare sensibilmente la qualità e la quantità delle nuove migrazioni, la natura dei bisogni individuali, le potenzialità economiche e culturali rappresentate dal fenomeno stesso per il futuro del nostro Paese;

considerato da ultimo:

l'importanza che diversi Paesi europei, quali ad esempio Germania, Francia, Spagna, attribuiscono alla funzione propulsiva che le comunità e i singoli cittadini residenti all'estero svolgono in ordine alla competitività e alla capacità di attrazione degli investimenti esteri dei rispettivi sistemi-paese: nello scenario globale, a maggior ragione nella condizione critica che affligge le economie europee e in particolare quella del nostro Paese, la solidità del legame tra i Paesi d'origine, i singoli cittadini espatriati e le comunità, l'attenzione al ruolo strategico della lingua e della cultura di riferimento, sono fattori essenziali per lo sviluppo delle imprese, l'appetibilità dei prodotti e la crescita dell'occupazione;

la valenza simbolica e delle implicazioni materiali che l'abitazione di proprietà riveste per i cittadini italiani residenti all'estero, in maniera particolare per le seconde e terze generazioni: dal punto di vista simbolico essa rappresenta spesso l'unico legame rimasto con la patria di origine; quanto alle implicazioni materiali, queste non riguardano solo i proprietari delle abitazioni ma anche e soprattutto il circuito economico dei territori. I rischi immediatamente derivanti da un allentamento o una recisione del legame di cui sopra sono ingenti, e devono essere considerati nell'ambito di una valutazione costi-benefici dell'assetto impositivo attuale: desertificazione urbanistica di territori già particolarmente provati dalla crisi e dalle nuove ondate migratorie; ulteriore depauperamento dei valori immobiliari, e relative conseguenze sul settore edilizio; brusca diminuzione del turismo di ritorno;

impegna il Governo:

ad operare, in ragione delle considerazioni precedentemente espresse e nell'ambito della riforma dell'imposizione fiscale sul patrimonio immobiliare, nella direzione di un riassetto dell'imposizione fiscale sulle unità immobiliari possedute da cittadini italiani residenti all'estero a titolo di proprietà o di usufrutto, a condizione che non risultino locate o concesse in comodato d'uso gratuito, e per un'unica unità immobiliare, in conformità alle seguenti indicazioni: classificazione delle suddette unità immobiliari come abitazione principale; ripristino delle modalità di pagamento previste dal decreto-legge n. 16 del 1993; introduzione di criteri certi di identificazione dei soggetti interessati, a cominciare dalla obbligatorietà dell'iscrizione all'AIRE, per impedire che la riforma in discussione possa generare nuove forme di elusione fiscale.

